



Città di Albisola Superiore
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 Reg.Delib.

OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies - Art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 18:10 presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

Nome	Presente	Assente
GARBARINI MAURIZIO		Si
OTTONELLO LUCA	Si	
SPRIO CALOGERO	Si	
POGGI SIMONA	Si	
GAMBETTA ROBERTO	Si	
BRIZZO SARA	Si	
SCARPONI FRANCESCA	Si	
SIRI SABRINA		Si
ROSSI CARLO	Si	
SCARONE STEFANIA	Si	
PROTO LUCA	Si	
CORONA PIETRO	Si	
CELLO SERENA	Si	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Sirito. Il Vicesindaco, Luca Ottonello, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

Illustra la pratica in oggetto l'Assessore Sara Brizzo.

Il resoconto di quanto sopra è riportato integralmente nella registrazione audio ai sensi dell'art. 59, comma 4, del regolamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nell'articolo 1, commi da 102 a 110, della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;

l'articolo 10-quinquies del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha esteso alle regioni ed enti locali la facoltà di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199/2025, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

l'art. 10-quinquies del DL 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 199/2025, che risultano applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto espressamente richiamati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che: "nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato";
- comma 89, il quale stabilisce che: "ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86";
- comma 90, dove si prevede che: "le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili";
- comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute

a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;

- comma 93, il quale stabilisce che: "il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione";
- comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- comma 95, ove si prevede che: "la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento";
- comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- comma 101, ove si stabilisce che: "a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento";

EVIDENZIATO CHE:

la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), del DL 38/2026 dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

DATO ATTO che l'art. 10-quinquies del DL 38/2026 consente ai comuni l'estensione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 199/2025 secondo le seguenti tempistiche e procedure:

- l'Ente adotta proprio provvedimento di adesione che pubblica sul proprio sito istituzionale e lo comunica entro il 31 luglio 2026 all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha reso disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 95, della Legge 199/2025 il quale dispone che la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 38/2026, "i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici";

DATO ATTO che a seguito delle verifiche svolte dagli uffici sul portale dell'Agente della riscossione risultano un carico residuo di € 2.333.060,41 iscritto a ruolo per il periodo di affidamento oggetto della rottamazione così ripartiti:

- **TARSU, TARES E TARI** per € 1.093.740,14;
- **SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA** per € 1.237.979,08;
- **SANZIONI DEL SETTORE AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA** per € 1.341,19;

VALUTATO che tali carichi residui sono suscettibili di ulteriori riduzioni, in quanto è presumibile che alcune partite siano riferite a fallimenti o irreperibilità non ancora oggetto di discarico da parte dell'agente della riscossione;

CONSIDERATO che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, con conseguente risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso, oltre ad eventuali spese di giudizio in caso di soccombenza;
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori;

DATO ATTO pertanto che la cancellazione di eventuali residui attivi conseguenti all'eliminazione dei carichi abbuonati con il ricorso alla definizione agevolata, sarà verosimilmente compensata dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinando effetti finanziari sostenibili e compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche tenuto conto della prevedibile articolazione temporale della registrazione dei minori accertamenti, in base al perfezionamento della definizione agevolata, anche considerando gli eventuali incassi, in particolare delle partite antecedenti all'anno 2021 per la tassa sui rifiuti e l'intera partita del ruolo riferita alle sanzioni da codice della strada, a oggi non contabilizzate tra i residui attivi;

RITENUTO pertanto, di deliberare, ai sensi dell'art. 10 quinquies del DL 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30/12/2025 n. 199, così come integrata dal citato art. 10 quinquies; VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2025;

DATO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 28/07/2026;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, trattenuto in atti d'ufficio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di aderire, ai sensi dell'art. 10-quinquies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, alla definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione - Agenzia delle Entrate-Riscossione - nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
2. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione;
3. di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente entro il 31 luglio 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO
Luca Ottonello

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Sirito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate